



Ragioneria
Generale
dello Stato

LA DISCIPLINA DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PA NEL 2022 E LE RISULTANZE DELLA PCC

RAFFAELE DI DONFRANCESCO

DIRIGENTE SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE – RGS

Roma, 21 febbraio 2022



La procedura d'infrazione UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

- La seconda fase della procedura d'infrazione UE n. 2014/2143 - Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
- Le risultanze del monitoraggio sono essenziali ai fini di una positiva conclusione della procedura d'infrazione, ovvero possono costituire, qualora permangano situazioni di mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, elemento di aggravamento della procedura in essere, con ciò determinando un possibile nuovo deferimento dell'Italia dinanzi la Corte di Giustizia europea (ai sensi dell'art. 260 del TFUE) e la comminazione di rilevanti sanzioni pecuniarie

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- Tra le riforme abilitanti del PNRR, a cui è subordinata l'assegnazione delle risorse previa verifica semestrale, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie".
- La Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi di performance (milestone e target), fissati nell'ambito di un cronoprogramma di attuazione, fra i quali il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023, con conferma nel 2024. Ai fini della verifica dei predetti obiettivi, sono state inoltre definiti precisi criteri operativi di misurazione (Operational arrangements).

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- **La L. n. 145/2018, all'art. 1 commi 859 e seguenti**, a partire dal 2021, prevede misure di garanzia per contrastare i ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali e per favorire l'acquisizione, diffusione e trasparenza delle informazioni sui debiti commerciali delle PA.
- Le misure di garanzia si applicano a tutte le PA diverse dalle Amministrazioni dello Stato.
- Gli indicatori previsti per l'applicazione delle misure di garanzia:
 - La **percentuale di riduzione del debito** residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello rilevato alla fine di due esercizi precedenti. Nel caso in cui tale la percentuale di riduzione è inferiore al 10%, l'ente è tenuto ad applicare le misure di garanzia massime (previste dall'articolo 1, commi 862 o 864, lettera a), della L. n. 145/2018). Tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Nel calcolo del debito non rientrano le fatture non commerciali e i periodi di sospensione (contenzioso/contestazione).

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- Gli indicatori previsti per l'applicazione delle misure di garanzia
 - **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, e tenendo conto (ai sensi del c. 861) anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare (come se fossero state pagate alla data del 31 dicembre). L'ente per rispettare i termini di pagamento previsti dal D. Lgs.vo n. 231/2002 deve riportare un valore dell'indicatore minore o uguale a zero, ma attenzione anche al tempo di pagamento (max 30 giorni) e alla scadenza delle fatture.
 - Se il ritardo annuale è maggiore di zero, fermo restando il rispetto dell'indicatore della percentuale di riduzione del debito, si applicano le misure di garanzia previste dai commi 862 e 864 e proporzionali all'entità del ritardo registrato.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- Come si calcolano gli indicatori previsti per l'applicazione delle misure di garanzia (comma 861)
 - Gli indicatori di cui al commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali-PCC;
 - I referenti degli Enti registrati in PCC possono consultare gli indicatori elaborati dalla PCC (anche le singole fatture che compongono lo stock di debito)
 - Limitatamente all'esercizio 2021, le PP.AA. interessate, qualora riscontrino pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- Come si calcolano gli indicatori previsti per l'applicazione delle misure di garanzia (c. 861)
 - Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
 - L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è calcolato esclusivamente dalla PCC.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- La comunicazione dello stock di debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio precedente.
 - È prevista dal comma 867 entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente
 - Dall'adempimento sono esclusi gli Enti che adottano il Siope plus.
 - Ai fini dell'utilizzo della facoltà di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, la comunicazione è obbligatoria, anche per gli enti in Siope plus, relativamente ai due esercizi precedenti (ad es. se nel 2022 decido di utilizzare tale facoltà, dovrò comunicare in PCC il debito residuo scaduto sia per l'anno 2021 che per il 2020). È prevista la verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- La comunicazione dello stock di debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio precedente.
 - La mancata comunicazione dello stock di debito residuo ai sensi del comma 867 determina l'applicazione delle misure di garanzia previste dai commi 862, lett. a) e 864, lett. a) e 865 lett. a).
 - Le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 - La comunicazione dello stock di debito è rilevante anche ai fini del monitoraggio e delle analisi statistiche dei debiti commerciali condotte dal MEF – RGS e sulla base delle quali sono predisposte le risposte alla Commissione europea sia nell'ambito della seconda fase della procedura d'infrazione UE sia per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PNRR.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- Il Fondo garanzia debiti commerciali (comma 862).
 - Se inadempienti, nel 2022 con riferimento alla situazione rilevata per l'esercizio 2021, le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria sono tenute ad accantonare, con delibera di Giunta o del Consiglio, nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse, variabile a seconda dell'entità della violazione, stanziata per l'acquisto di beni e servizi (non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione).
 - La data del 28 febbraio 2022 è il termine entro cui iscrivere l'accantonamento sul proprio bilancio di previsione 2022/2024.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- Il Fondo garanzia debiti commerciali (comma 862).
 - L'art. 9 comma 2 lett. b) del DL n. 152/2021 prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.
 - sul Fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti e a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Il Fondo è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- La determinazione dell'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali (comma 862) è pari:
 - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- Il Fondo garanzia debiti commerciali.
 - Il DM 14 ottobre 2021 ha inserito al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i seguenti codici:
 - U.1.10.01.06.000 "Fondo di garanzia debiti commerciali"
 - U.1.10.01.06.001 "Fondo di garanzia debiti commerciali".
 - Gli aggiornamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
 - Lo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 1 al DM. L'aggiornamento si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025.
 - Lo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è sostituito dall'allegato 2 al DM. L'aggiornamento si applica a decorrere dal rendiconto 2022.

Le misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali

- Le misure di garanzia previste dai commi 864 e 865 della Legge n. 145/2018
 - Gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale (c. 864), ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale, riducono i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), di una percentuale proporzionale all'entità del ritardo oppure alla mancata riduzione dello stock di debito residuo.
 - Per gli enti del SSN è previsto (c. 865) l'inserimento di uno specifico obiettivo nei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del SSN, finalizzato al rispetto dei tempi di pagamento per il riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento e viene ridotta proporzionalmente al ritardo oppure non riconosciuta (per ritardo >60 g. o mancata riduzione dello stock di debito).

Misure di rafforzamento della comunicazione di informazioni sul pagamento dei debiti commerciali

Pubblicazione sul sito web istituzionale della PCM

- La L. n. 145/2018, all'articolo 1, comma 870, ha stabilito la pubblicazione nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri (link ad una apposita sezione del sito web RGS):
 - dell'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.
 - con cadenza trimestrale, dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dalla PCC.
 - con cadenza trimestrale dei dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dalla PCC.

Misure di rafforzamento della comunicazione di informazioni sul pagamento dei debiti commerciali

Pubblicazione sul sito web istituzionale della RGS

➤ Sul sito web RGS al seguente link

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/i_debiti_commerciali_delle_pubbliche_amministrazioni/index.html sono pubblicate le informazioni riguardanti:

- tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni
- Il monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui
- Il monitoraggio dei tempi di pagamento - Note trimestrali

L'analisi metodologica e i risultati dei primi nove mesi 2019 -2021

- Universo analizzato in PCC 22.000 PA, per circa 33.500 unità organizzative.
- Fatture emesse nei primi nove mesi del triennio 2019 – 2021 e i relativi pagamenti come registrati in PCC - distinte per ambiti di spesa.
- Le valutazioni si basano su pagamenti comunicati per oltre il 90% in media delle fatture ricevute.
- Per garantire omogeneità dei confronti intertemporali, sono stati riscontrati in PCC i pagamenti effettuati in due date successive all'anno di emissione delle fatture
- Per il periodo 2021, al fine di rendere il dato confrontabile con i periodi precedenti, è stata introdotta una stima della quota di pagamenti che saranno effettuati nei successivi quindici mesi, da gennaio 2022 a marzo 2023.


I tempi medi di pagamento delle PA - fatture emesse nei primi nove mesi 2021

Amministrazioni/Enti	t = anno 2021									
	Pagamenti entro marzo t+2 delle fatture emesse nei primi nove mesi dell'anno t				tempo medio di pagamento ponderato (giorni)			tempo medio di ritardo ponderato (giorni)		
	fino dicembre t	gennaio t+1 marzo t+2 ⁽¹⁾	totale (mln)	distrib. in %	fino dicembre t	gennaio t+1 marzo t+2 ⁽¹⁾	totale	fino dicembre t	gennaio t+1 marzo t+2 ⁽¹⁾	totale
	a	b	c	d = c / Σ c	e	f	g	h	i	j
Amministrazioni dello Stato	9.090	364	9.454	8,6	44	373	57	2	314	14
Regioni e Province autonome	7.010	85	7.096	6,5	25	326	28	-17	250	-14
Enti del SSN	47.967	946	48.913	44,8	39	267	44	-20	191	-16
Enti Locali	28.226	1.113	29.339	26,9	33	316	44	-3	251	7
Enti Pubblici Nazionali	4.119	48	4.167	3,8	23	225	26	-10	170	-8
Altri Enti	10.085	113	10.199	9,4	26	270	29	-8	197	-6
Totale	106.498	2.671	109.168	100	35	303	42	-12	234	-6


La percentuale delle fatture pagate entro i termini – fatture emesse nei primi nove mesi 2021

Amministrazioni/Enti	t = anno 2021					
	Pagamenti delle fatture emesse nei primi nove mesi dell'anno t effettuati entro marzo t+2					
	Numero fatture (mgl)	Importo fatture (mln)	Numero fatture pagate entro i termini (mgl)	% numero fatture	Importo fatture pagate entro i termini (mln)	% Importo fatture
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$e = c / a$	<i>d</i>	$f = d / b$	
Amministrazioni dello Stato	1.872	9.454	1.049	56,0	5.868	62,1
Regioni e Province autonome	153	7.096	107	70,4	5.848	82,4
Enti del SSN	6.606	48.913	5.147	77,9	39.836	81,4
Enti Locali	7.154	29.339	5.016	70,1	20.538	70,0
Enti Pubblici Nazionali	684	4.167	557	81,5	3.265	78,3
Altri Enti	1.473	10.199	1.169	79,3	8.206	80,5
Totale	17.941	109.168	13.045	72,7	83.561	76,5


La riduzione dei tempi medi di pagamento ponderati per il totale delle PA



La riduzione dei tempi medi di pagamento ponderati per tipologia di Amministrazione/Ente



La riduzione dei tempi medi di ritardo ponderati per tipologia di Amministrazione/Ente



Grazie per l'attenzione!!!



Ragioneria
Generale
dello Stato